

## Avv. ANGELO BONITO

Amministrativo – Civile

Patrocinante dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione e alle altre Giurisdizioni Superiori

Centro Direzionale – Isola F/12 - Tel. 081-734.55.42 Fax 081-424.73.96 – 80143 NAPOLI

Via Marco Papio n. 15 – Tel. 06-76.96.74.98 Fax 06-88.65.80.42 – 00175 ROMA

E-MAIL: [info@studiolegalebbonito.it](mailto:info@studiolegalebbonito.it) – PEC: [angelobonito@pec.studiolegalebbonito.it](mailto:angelobonito@pec.studiolegalebbonito.it)

C.F. BNTNGL62P20F537X - P.I. 03596961213

### All'On.le Tribunale Amministrativo Regionale

#### per la Campania - Napoli

#### Ricorre

**Ambrosio Stefania**, nata a San Giuseppe Vesuviano (Na) l'11.07.1977 (C.F. MBRSFN77L51H931F) e residente in 80038 Pomigliano d'Arco (Na) alla Piazza Sant'Agnese n. 4, rappresentata e difesa, in virtù di mandato rilasciato mediante apposizione di procura congiunta informaticamente al presente atto, che si considera apposta in calce allo stesso ex artt. 22 e 24 c.p.a., art. 83 c.p.c. e art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito da D.M. Giustizia n. 48/2013, dall'**Avv. Angelo Bonito del Foro di Napoli** (cod. fisc. BNTNGL62P20F537X – n. iscrizione Albo Avvocati Napoli 22035), presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in **80143 Napoli al Centro Direzionale – Isola F/12** e **alla cui utenza fax, contraddistinta dal numero 081-424.73.96, ovvero all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata [angelobonito@pec.studiolegalebbonito.it](mailto:angelobonito@pec.studiolegalebbonito.it)**, dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al procedimento, ex art. 136 c.p.a.

#### Contro

- 1) **Ministero dell'Istruzione (cod. fisc. 80185250588)**, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentante legale, con sede legale in 00153 Roma al Viale di Trastevere n. 76/A;
- 2) **Ministero dell'Università e della Ricerca (cod. fisc. 96446770586)**, in persona del Ministro *pro tempore* rappresentante legale, con sede legale in 00153 Roma alla Via Michele Carcani n. 61;
- 3) **Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli (cod. fisc. 80040520639)**, in persona del Magnifico Rettore *pro tempore* rappresentante legale, con sede legale in 80135 Napoli alla Via Suor Orsola n. 10, tutti domiciliati *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli** (cod. fisc. 80030620639), sedente in 80134 Napoli alla Via Armando Diaz n. 11;

- 4) **Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli (cod. fisc. 80040520639)**, in persona del Magnifico Rettore *pro tempore* rappresentante legale, domiciliato per la carica e la funzione presso la sede legale dell’Ateneo in 80135 Napoli alla Via Suor Orsola n. 10

- **resistenti**

**E Nei Confronti Di**

- 5) **Tortora Olimpia** (C.F. TRTLMP83L68L845F), nata a Vico Equense (Na) il 28.07.1983 e residente in 80041 Boscoreale (Na) alla Via Emanuele Cirillo n. 9;
- 6) **Di Fuorti Rossella** (C.F. DFRRSL83B49F839Z), nata a Napoli il 09.02.1983 e residente in 80126 Napoli alla Via Marco Aurelio n. 174

- **controinteressati**

**Avverso e per l’Annullamento**

**Previa Sospensione dell’Efficacia Esecutiva ex art. 55 c.p.a.**

**e Concessione di Misure Cautelari Monocratiche Provvisorie ex art. 56**

**c.p.a.**

- a) del provvedimento comunicato in data 20.01.2021 a mezzo posta elettronica certificata, con il quale l’Università degli Studi “Suor Orsola Benincasa” di Napoli ha respinto la richiesta formulata dalla ricorrente il precedente 19.01.2021 di rinnovazione della prova orale per l’ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’Anno Accademico 2019/2020, relativamente alla Scuola Secondaria di II Grado, ricorrendo un’ipotesi di caso fortuito e/o forza maggiore;
- b) degli esiti della prova orale per l’ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’Anno Accademico 2019/2020, relativamente alla Scuola Secondaria di II Grado, sostenuta dalla ricorrente in data 19.01.2021, approvati e pubblicati il successivo 20.01.2021 sul sito

istituzionale web della resistente Università, nella parte in cui non ricomprende la stessa, e del conseguente implicito giudizio di non superamento di detta prova;

- c)** dei verbali tutti della Commissione esaminatrice, istituita presso l'Università degli Studi "*Suor Orsola Benincasa*" di Napoli, della selezione per l'ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'Anno Accademico 2019/2020, relativamente alla prova orale inerente Scuola Secondaria di II Grado, di cui si ignorano epoca ed estremi di formazione;
- d)** dell'avviso pubblicato in data 09.02.2021 sul sito web dell'Università degli Studi "*Suor Orsola Benincasa*" di Napoli con il quale è stata comunicata la pubblicazione delle graduatorie definitive degli ammessi al percorso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'a.a. 2019/2020;
- e)** della graduatoria definitiva di merito per l'ammissione al menzionato corso di specializzazione per le attività di sostegno della Scuola Secondaria di II Grado pubblicata in data 09.02.2021 sul sito web dell'Università degli Studi "*Suor Orsola Benincasa*" di Napoli, nella quale la ricorrente non compare, venendo esclusa dal relativo corso, ivi comprese le successive revisioni, rettifiche e scorrimenti della detta graduatoria, di cui agli avvisi pubblicati il 22.02.2021, l'01.03.2021 e il 16.03.2021;
- f)** del Decreto n. 113/2020 del 21.02.2020, a firma del Rettore dell'Università degli Studi "*Suor Orsola Benincasa*" di Napoli, con il quale è stata indetta la procedura selettiva per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità ai sensi degli articoli 5 e 13 del D.M. 249/2010 (a.a. 2019/2020) e approvato il relativo Bando di ammissione;
- g)** del Bando di ammissione allegato al Decreto n. 113/2020 del 21.02.2020

a firma del Rettore dell'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, nella parte in cui disciplina le modalità di svolgimento dei test preselettivi e delle successive prove, non prevedendo la possibilità di riedizione delle stesse nell'ipotesi di ricorrenza di caso fortuito e/o di forza maggiore non imputabili ai candidati;

- h) per quanto possa occorrere, dell'avviso di rettifica del bando concorsuale di cui al Decreto n. 218/2020 del 28.04.2020 a firma del Rettore dell'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli;
- i) dell'avviso pubblicato in data 31.12.2020 sul sito web dell'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, avente contenuto regolamentare, ad oggetto pubblicazione calendario terza prova (prova orale) e modalità di svolgimento della stessa, nella parte in cui al punto 7) prescrive che *"il/la candidato/a che per qualsiasi motivo non si presenta alla prova nell'orario di convocazione sarà considerato rinunciatario"*, e al successivo punto 10) prevede che *"L'Università non risponde di eventuali disguidi tecnici dovuti a malfunzionamenti di computer/tablet/smartphone e/o connessioni internet"*, non prevedendosi le ipotesi di caso fortuito e/o forza maggiore non imputabili ai candidati al fine di una possibile riedizione della prova stessa;
- j) di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale, in quanto lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti,

#### **Nonché per l'Accertamento e la Declaratoria**

del diritto della ricorrente a ripetere la prova orale per l'ammissione al Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'Anno Accademico 2019/2020 presso il resistente Ateneo, relativamente alla Scuola Secondaria di II Grado, e, conseguentemente,

#### **Per La Condanna**

delle Amministrazioni resistenti – ciascuna per quanto di propria competenza – a consentire alla ricorrente di ripetere la prova orale di accesso al corso formativo *de quo*.

### **Fatto**

La ricorrente è docente che ha partecipato alla selezione indetta dall'Ateneo resistente per l'ammissione al percorso formativo finalizzato a conseguire il titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico nella Scuola Secondaria di II Grado (di seguito, in breve, TFA Sostegno), ai sensi del D.M. 30 settembre 2011, onde poter avere maggiori *chances* di impiego ovvero la possibilità di diversificare il proprio profilo professionale.

L'*iter* procedurale di accesso al richiamato corso, articolato su una prova preselettiva, una prova scritta e una orale, prevedeva inizialmente che le stesse sarebbero state sostenute dai candidati "in presenza".

Il diffondersi della pandemia da Sars-Cov2 in atto, tuttavia, e i conseguenziali provvedimenti varati dal Governo per contenere la sua diffusione, tra cui le regole di distanziamento sociale, consentivano lo svolgimento in presenza della sola prova preselettiva.

Successivamente, infatti, con provvedimento prot. n. 33310 del 27.11.2020, il Ministero dell'Università e della Ricerca, preso atto che il d.p.c.m. del 3 novembre 2020, all'art. 1 lett. z), aveva sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati doveva effettuarsi esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, e tenuto conto dell'impossibilità manifestata dagli Atenei presso i quali non si era ancora svolta la prova scritta per l'accesso al corso TFA sostegno per l'a.a. 2019/2020 a far sostenere la stessa, invitava le Università interessate a svolgere in modalità a distanza la suddetta prova, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2, lettera b), del D.M. 30 settembre 2011, che stabilisce che la prova può avvenire in forma

scritta ovvero pratica, raccomandandosi tuttavia di uniformare la procedura tra le varie sedi per evitare trattamenti differenziati tra i candidati.

Analogo provvedimento, peraltro, era stato già adottato dal Ministero dell'Università e della Ricerca anche per la prova orale, come stabilito dal D.M. n. 858 del 18.11.2020, prevedendosene il suo svolgimento con modalità distanza.

La ricorrente, sostenuta la prova preselettiva e superata quella pratica, veniva convocata per sostenere in modalità telematica la conclusiva prova orale per il giorno 19.01.2021, ore 14:30, come da relativo calendario pubblicato dal resistente Ateneo, per cui la stessa, come da regolamento del 31.12.2020, aveva cura di predisporre una postazione costituita da un tablet, con sistema operativo e browser aggiornato, dotato di altoparlante, microfono e webcam, dal quale connettersi alla piattaforma "*G-Suite for Education*" per l'intero svolgimento della seduta telematica di esame.

Accadeva poi che la ricorrente, collegatasi tempestivamente e risposto all'appello, iniziava la prova orale interagendo con i membri della Commissione e conferendo per almeno 10 minuti sull'argomento oggetto di prova, allorquando, per cause non imputabili alla stessa, il collegamento si interrompeva e non era più possibile rientrare sulla piattaforma messa a disposizione dall'Ateneo per il collegamento telematico.

Di qui la richiesta della ricorrente, prodotta nella stessa giornata del 19.01.2021, di ripetizione della prova orale, che veniva rigettata dall'Università resistente col provvedimento impugnato al capo a) dell'epigrafe del presente ricorso.

La Prof.ssa Stefania Ambrosio insorge avverso tale decisione, in uno agli altri provvedimenti impugnati, chiedendone l'annullamento, previa sospensione della loro efficacia esecutiva e concessione di misure cautelari monocratiche provvisorie, siccome radicalmente illegittimi e invalidi per i seguenti

### Motivi di Diritto

- 1) Violazione del principio di uguaglianza declinato secondo il canone della ragionevolezza di cui all'art. 3, comma 1, della Costituzione - Violazione del principio di parità di accesso dei cittadini agli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1, 3, comma 1, della Costituzione - Violazione dei principi meritocratici di buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97, comma 1, della Costituzione - Violazione e falsa applicazione dei principi fondamentali di ragionevolezza, imparzialità e buon andamento (artt. 3 e 97 cost.) - Violazione e falsa applicazione del D.M. 31 del 20 settembre 2011, recante «criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno» - Eccesso di potere sotto tutti i profili sintomatici, con particolare riferimento a: ingiustizia e illogicità manifeste - arbitrarietà - apoditticità - perplessità - sviamento - disparità di trattamento - erronea valutazione dei presupposti di fatto e di diritto.

I provvedimenti impugnati risultano illegittimi per le censure in rubrica dedotte, atteso che quanto è capitato alla ricorrente durante lo svolgimento della prova conclusiva orale per l'ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'Anno Accademico 2019/2020, relativamente alla Scuola Secondaria di II Grado, integra senz'altro un'ipotesi di caso fortuito e/o di forza maggiore, non imputabile alla stessa, che configura un'esimente idonea a consentire la riedizione della prova stessa.

Sul punto, mette conto evidenziare che la ricorrente si è collegata puntualmente dalla propria postazione telematica all'orario indicato dalla Commissione per sostenere la prova orale, riuscendo a interagire con la stessa e a conferire per almeno 10 minuti sull'argomento oggetto di prova:

circostanza, questa, peraltro non disconosciuta dalla resistente Università nel provvedimento di diniego di rinnovazione della prova orale qui impugnato. Dunque, il collegamento telematico approntato dalla ricorrente era perfettamente funzionante, né la stessa poteva considerarsi “assente” alla prova d’esame.

Peraltro, proprio con riferimento a tale ultima ipotesi, cioè quella del candidato che non riesce a raggiungere per tempo la sede d’esame, la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto ingiusta l’esclusione, ritenendo la sussistenza della causa di forza maggiore e disponendo la ripetizione della prova, avendo il ricorrente dimostrato che il ritardo non era dipendente dalla sua volontà (Tar Lazio – Roma n. 03260/2018 REG.PROV.CAU.)

Analogamente, anche il malore del candidato nel corso della prova di un concorso pubblico è stato ritenuto integrare la “causa di forza maggiore”, che obbliga l’Amministrazione a ripetere la prova (T.A.R. Lazio, Roma, sezione prima bis, 21 settembre 2020, n. 9620).

A maggior ragione, nel caso che si porta all’attenzione di codesto On.le Tar adito non può disconoscersi la ricorrenza di una causa di forza maggiore – nella sua accezione di evento che, pur se previsto, non può essere impedito, di talché il soggetto è sopraffatto da accadimenti che gli si impongono dall’esterno irresistibilmente – atteso che la ricorrente si è puntualmente “presentata” presso la sede d’esame, avendo attivato con successo il collegamento telematico e iniziando a sostenere la prova orale; ragion per cui, il successivo “*blocking*” della comunicazione non può certamente essere imputato a sua responsabilità e/o negligenza, potendo lo stesso essere stato determinato, in ipotesi, anche dall’inefficiente funzionamento della piattaforma telematica, denominata “*G-Suite for Education*”, sulla quale la resistente Università ha organizzato lo svolgimento della prova orale in modalità telematica.

Palese, pertanto, risulta essere la disparità di trattamento con gli altri



candidati, che hanno potuto portare a termine la detta prova, nonché l'ingiustizia e l'illogicità manifesta dei provvedimenti adottati dal resistente Ateneo in danno della ricorrente.

Del resto, il caso che ci occupa non appare differente da quello che ha di recente interessato la giurisprudenza amministrativa formatasi in relazione alle difficoltà create dalla pandemia in atto nello svolgimento delle procedure concorsuali in corso, che è stata univoca nel ritenere, anche in grado d'appello, la ricorrenza di un'ipotesi di forza maggiore per quei candidati al c.d. concorso straordinario che non avevano potuto sostenere le relative prove concorsuali - o perché posti in isolamento fiduciario, in quanto venuti a contatto con soggetti positivi al virus Covid 19, o perché essi stessi contagiati e dunque impossibilitati ad uscire dal proprio domicilio – prevedendosi per gli stessi delle sessioni suppletive d'esame.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso ed esposto, la ricorrente, come sopra generalizzata, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata,

### **Conclude**

per l'accoglimento del presente ricorso, con conseguente annullamento degli atti e provvedimenti impugnati e declaratoria del diritto degli stessi ad essere ammessi

### **Istanza Cautelare ex art. 55 c.p.a.**

In ordine al *fumus boni iuris* si rinvia ai motivi di ricorso che precedono.

Per quanto attiene al *periculum in mora*, invece, giova rimarcare che l'esclusione dal corso di specializzazione cui la ricorrente ha chiesto di partecipare comporta un pregiudizio grave ed irreparabile per la stessa, impedendole di acquisire un titolo ulteriore e, per l'effetto, diminuendo considerevolmente le sue *chances* lavorative.

Basti considerare, infatti, che i suddetti corsi sono stati programmati dal Ministero resistente sulla base di un numero di posti vacanti e disponibili già

assegnabili a decorrere dal prossimo anno scolastico. La preclusione al conseguimento del titolo di specializzazione, pertanto, limita fortemente la possibilità per la ricorrente di essere destinataria di incarichi di insegnamento per le attività di sostegno, così incidendo su diritti costituzionalmente tutelati.

Si chiede, pertanto, che l'On.le Tar adito voglia sospendere l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, ordinando alle resistenti Amministrazioni di rideterminarsi in ordine agli illegittimi provvedimenti adottati, anche alla luce dei presenti motivi di ricorso, e disponendo comunque che la ricorrente sia ammessa alla ripetizione della prova orale per l'ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'Anno Accademico 2019/2020 presso l'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, relativamente alla Scuola Secondaria di II Grado.

**Istanza all'Ill.mo Sig. Presidente del Tar Campania - Napoli**  
**per la Concessione di Misure Cautelari Provvisorie ex art. 56 c.p.a.**

Allo stato sussiste una situazione di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della Camera di Consiglio per la discussione dell'istanza cautelare collegiale, in quanto, con avviso pubblicato in data 09.02.2020, la resistente Università ha dato corso alle procedure per l'immatricolazione al corso in commento di quei candidati risultati idonei-vincitori, perché rientranti nel numero dei posti assegnati all'Ateneo, e il relativo Corso è di imminente inizio.

È di tutta evidenza che la mancata partecipazione della ricorrente al Corso, che peraltro prevede un "limite massimo" di assenze al fine del suo , finirebbe per consolidare il danno subito, rendendo irreversibili le conseguenze pregiudizievoli una volta esaurite le suddette operazioni di selezione per l'ammissione ai percorsi di specializzazione di cui è causa, a fronte della difficoltà organizzativa nel ripetere le prove.

Di contro, la richiesta ripetizione della prova orale non comporterebbe

alcun disagio o problematica di sorta nell'espletamento della procedura *de qua*, già organizzata tenendo conto delle migliaia di docenti potenzialmente interessati e della articolazione territoriale dei percorsi organizzati dai diversi Atenei richiedenti, sicché – nel doveroso bilanciamento degli interessi contrapposti – l'adozione della misura interinale non è suscettibile di produrre una distorsione del meccanismo selettivo, ma anzi assicurerebbe il perseguimento dell'interesse pubblico all'individuazione dei migliori candidati aumentando la platea dei partecipanti.

Alla luce dei termini di cui all'art. 55 c.p.a., inoltre, l'eventuale ordinanza collegiale favorevole potrebbe intervenire a corso ormai iniziato, e, quindi, in tempo non utile ad assicurare la tutela delle posizioni giuridico-soggettive azionate in giudizio.

Pertanto, si chiede che l'Ill.mo Sig. Presidente del Tar adito voglia adottare le più idonee misure cautelari provvisorie, nelle more della fissazione della Camera di Consiglio per la discussione dell'istanza cautelare collegiale, sospendendo *inaudita altera parte* l'efficacia esecutiva degli atti e provvedimenti impugnati e **disponendo in favore della ricorrente la ripetizione della prova orale per l'ammissione al corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'Anno Accademico 2019/2020 presso l'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli, relativamente alla Scuola Secondaria di II Grado.**

Salvo ogni altro diritto.

Documenti allegati come da indice-foliario.

**Dichiarazione di valore ai sensi del D.P.R. n. 115/02 e ss.mm.ii.:** il presente procedimento è di valore indeterminabile e lo stesso soggiace al pagamento del contributo unificato nella misura dimidiata di €. 325,00\*, in quanto attinente a materia di pubblico impiego.

Napoli, 22 marzo 2021

Avv. Angelo Bonito

\*\*\*\*\*

*“La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell’Ordinanza Cautelare n. 639/2021 del 09.04.2021 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – Napoli – Sezione IV, nell’ambito del ricorso n.r.g. 1193/2021, con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati”.*

*“Lo svolgimento del processo può essere seguito dalle parti sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso le modalità rese note sul sito medesimo”*

Napoli, 03 maggio 2021

Avv. Angelo Bonito